

## **Circolare n. 19/1967**

*Prot. 2369 Cl. 17*

### **OGGETTO: Richiesta atti di inchiesta da parte dell'A.G.**

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 53 del 7 maggio 1966 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 25 giugno 1909, n.372 "per la parte in cui consente alle Amministrazioni ferroviarie una generica e discrezionale facoltà di non comunicare all'autorità giudiziaria gli atti e le relazioni dell'inchiesta svolta nei singoli sinistri, che contengano accertamenti di fatti o accertamenti materiali".

La dichiarazione di illegittimità costituzionale è stata estesa, pro parte qua, all'art. 11 della medesima legge 25 giugno 1909, n.372, all'art. 173 del R.D. 9 maggio 1912, n. 1447 nonché all'art. 141 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

Nella motivazione della predetta sentenza la Corte Costituzionale ha affermato che "può riconoscersi che non urti contro i principi della Costituzione il conferire a quelle amministrazioni una discrezionalità di potere per la esibizione delle relazioni contenenti gli apprezzamenti finali di ciò che è emerso dall'inchiesta: esse hanno unicamente il valore di manifestazioni di giudizio cui l'amministrazione può non aderire, e comunque non contengono ricognizioni di verità o confessioni. Ma la documentazione che è servita di base a codeste relazioni, fornendo obbiettivi elementi di prova, non può essere sottratta al potere di acquisizione dato al giudice secondo le norme generali, né essere esclusa dal contenuto del dovere di esibizione implicato dal legittimo esercizio di quel potere: ne rimarrebbe leso il diritto di difesa degli altri interessati e ne risulterebbe violato il principio di eguaglianza".

Da quanto sopra detto deriva che le Amministrazioni, mentre non possono opporsi alla esibizione degli accertamenti obbiettivi compiuti in sede di inchiesta amministrativa (stato dei luoghi, indagini tecniche, dichiarazioni del personale e di eventuali testi ecc.), possono astenersi dal produrre quella parte della relazione, che contiene le considerazioni e le conclusioni della commissione inquirente.

Pertanto a modifica della procedura adottata fino ad ora le Commissioni incaricate di esperire indagini in sede amministrativa dovranno redigere due distinte relazioni: l'una limitata alla descrizione obiettiva dei fatti e delle circostanze, cioè contenenti i relativi consueti allegati: verbale di inchiesta, interrogatori, rilievi tecnici; l'altra con le considerazioni, le conclusioni e le eventuali proposte per il miglioramento del servizio, per le sanzioni disciplinari da infliggere ai responsabili. Mentre la prima di tali relazioni dovrà essere esibita a richiesta dell'autorità giudiziaria, la seconda avrà carattere riservato e di atto interno di ufficio.

Pregasi dare comunicazione di quanto sopra alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, ricadenti nella giurisdizione di codesto Ispettorato Compartimentale.

A tale scopo si unisce un congruo numero di copie della presente circolare della quale pregasi accusare ricevuta.

IL DIRETTORE GENERALE

Fir/to Carlucci

p.c.c.

IL CAPO DEL SERVIZIO